



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come funziona la legittima difesa

Autore: Redazione | 08/03/2019



Difendersi da un'aggressione è un istinto naturale e a volte può essere necessario: ma quando la difesa è tutelata dalla legge?

Le notizie di cronaca sono piene di casi di reati (in particolare, omicidi o gravi ferimenti) commessi per legittima difesa. Può sembrare del tutto naturale e lecito difendersi da un'aggressione, costi quel che costi. Eppure la legittima difesa costituisce un'eccezione molto particolare nel nostro ordinamento: l'autotutela, o il

farsi giustizia da sé, è ammessa soltanto in casi eccezionali, perché altrimenti la legge vuole che sia lo Stato, tramite i suoi rappresentanti, ad indagare sui reati e punire i colpevoli. Per questo a volte si parla di eccesso di legittima difesa e si discute se sia giusto punire una persona che abbia commesso un reato, apparentemente soltanto per difendersi. Infatti, a volte c'è la sensazione che chi è costretto a reagire ad un'aggressione venga perseguito eccessivamente e che lo Stato tuteli più i criminali che i cittadini onesti. Tutto è concesso quando ci si deve difendere? E quando è necessario reagire e quando invece si può ricorrere all'intervento dello Stato? Cosa prevede la nuova legittima difesa dopo la riforma del 2019? La legittima difesa rende non punibile la commissione di un reato, ma essa non viene riconosciuta automaticamente: è infatti sottoposta a particolari condizioni. Dunque, **come funziona la legittima difesa?**

Cos'è la legittima difesa?

Il termine «legittima difesa» è ormai entrato nel linguaggio comune: anche chi non ha familiarità con le questioni giuridiche sa che la legittima difesa è una sorta di **giustificazione** per aver commesso un reato. La legittima difesa, insomma, permette all'autore del reato di non essere punito, perché l'ha commesso soltanto per **difendersi da un'aggressione**. Questa concezione coincide solo in parte con il concetto tecnico di legittima difesa: essa è prevista dal codice penale [\[1\]](#) ed è definita come una causa di giustificazione del reato, detta anche scriminante. Le cause di giustificazione hanno il compito di risolvere una contraddizione all'interno dell'ordinamento giuridico: il diritto infatti non può tollerare di punire una persona che ha commesso un reato soltanto per esercitare un proprio diritto o difendere un proprio interesse tutelato dalla legge. I cittadini considererebbero iniquo che lo Stato punisca una persona semplicemente per aver evitato un'aggressione alla propria vita o alla propria salute. Bisogna però ricordare che chi invoca la legittima difesa ha comunque commesso un reato. In una situazione di questo tipo lo Stato deve tutelare contemporaneamente due interessi: da una parte quello a perseguire e punire chi ha commesso un crimine (per esempio, ferire o uccidere il proprio aggressore) e dall'altra parte l'interesse a fare in modo che ciascuno possa difendere sé stesso o un'altra persona da un male ingiusto, non avendo modo di ricorrere all'intervento dello Stato. Quale dei due interessi prevale? La valutazione è rimessa al giudice, che deve giudicare se nel caso concreto sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per la legittima difesa.

A quali reati si applica la legittima difesa?

A tutti. Infatti, la legittima difesa è una **causa di giustificazione generale**, ossia qualsiasi reato potrebbe essere «giustificato» e quindi non punito se commesso per legittima difesa. Tuttavia, i casi più famosi nei quali viene applicata sono costituiti dall'omicidio o dalle lesioni personali, commessi in particolare in situazioni di furti e rapine nelle abitazioni private o negli esercizi commerciali. Ed è per questo che se ne parla costantemente e si discute da anni da una sua riforma, proprio perché la legittima difesa viene in gioco in occasione della commissione di reati particolarmente violenti e che maggiormente scuotono l'opinione pubblica.

Cosa succede se commetto un reato per legittima difesa?

La legittima difesa rende **non punibile il reato**. Anzi, rende il fatto commesso del tutto lecito per l'intero ordinamento: quindi, un fatto commesso per legittima difesa non darà luogo nemmeno al risarcimento del danno. L'applicazione della legittima difesa porterà il Giudice penale ad archiviare le indagini oppure, nel caso in cui il procedimento penale sia entrato nella fase del cosiddetto dibattimento, ad assolvere l'imputato «perché il fatto non costituisce reato». La sentenza pronunciata nel processo penale avrà effetto anche in una successiva eventuale causa civile: pertanto, nessun danno potrà essere riconosciuto alla vittima o ai suoi familiari nemmeno in quella sede.

I requisiti della legittima difesa

La legittima difesa, proprio perché costituisce un'eccezione, non viene riconosciuta in ogni caso. L'agire per legittima difesa si verifica soltanto in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge.

I requisiti sono:

- la necessità della difesa;
- l'attualità del pericolo;
- l'involontarietà del pericolo;
- l'ingiustizia dell'offesa;

- la proporzionalità tra l'offesa e la reazione (che, come vedremo, a seguito della riforma del 2019, si presume sempre sussistente nel caso di legittima difesa domiciliare).

Quando la difesa è necessaria?

Difendersi da soli è ammesso soltanto quando **non è possibile fare altrimenti**, cioè soltanto quando non è possibile ricorrere alle forze dell'ordine o sottrarsi all'aggressione senza pericolo. Insomma, la reazione è legittima soltanto quando l'unica alternativa alla difesa sarebbe soccombere. Se l'aggressore ti punta una pistola alla tempia e minaccia di premere il grilletto la legge non può aspettarsi che tu rimanga inerte ad aspettare la morte: in quel caso reagire è legittimo. Se invece hai una **comoda via di fuga**, anche a rischio di subire gravi danni alle cose di tua proprietà, devi comunque fuggire e non reagire. La legittima difesa è inoltre invocabile quando la fuga, pur possibile, comporterebbe un danno per la salute e la vita dell'agredito o di terzi (pensa per esempio al pericolo di investire passanti fuggendo con la macchina o al pericolo di abortire o di subire un infarto ecc.). La difesa è ammessa, se necessaria, anche nel caso in cui tu debba difendere un diritto altrui.

La necessità della difesa va valutata caso per caso, a seconda delle circostanze concrete in cui è avvenuta la reazione. A tal proposito, si devono considerare il luogo, il tempo, ma anche l'età, la forza fisica dei soggetti coinvolti, il mezzo di difesa a disposizione ecc. In molti casi, per esempio, la legittima difesa è stata esclusa perché colui che la invocava era più giovane e fisicamente più prestante dell'aggressore, per cui non vi era la necessità di difendersi [\[2\]](#).

Quando il pericolo è attuale?

Per reagire e difendersi occorre che il pericolo dell'aggressione sia attuale e concreto. **Non è attuale:**

- **il pericolo passato.** Ne è un esempio l'aggressore che scappa. Se gli esami eseguiti sul corpo della vittima dimostrano che i proiettili sono stati sparati alla schiena, può significare che l'aggressore se ne stava andando: ciò vale a dire che il pericolo era già passato e non era quindi più attuale. Al cittadino infatti non è concesso reagire soltanto per vendetta o

ritorsione;

- **il pericolo futuro ed eventuale.** Pensa al caso del padre di famiglia violento, che maltratta i famigliari e li minaccia quotidianamente. I famigliari maltrattati non potranno reagire se non c'è un pericolo attuale per la loro vita e incolumità; non potranno pertanto invocare il clima di tensione e paura nei confronti dell'uomo, se il pericolo si è già esaurito nel passato e niente lascia presagire che vi sarà una nuova imminente aggressione [\[3\]](#).

Cosa significa che il pericolo non deve essere volontario?

La legge non giustifica chi si è messo volontariamente e consapevolmente in pericolo, ben sapendo che a causa della situazione pericolosa sarebbero derivate alte probabilità di commettere un reato. È il caso per esempio della sfida, della provocazione e della rissa. In questi casi tutti i soggetti coinvolti sono mossi da intenti aggressivi e pertanto non potranno essere giustificati in alcun modo, sapendo già per certo (o altamente probabile) che dall'accettazione della sfida o della provocazione può derivare la necessità di commettere un reato. Essi possono essere giustificati e quindi non puniti soltanto quando le azioni di una delle persone coinvolte è assolutamente sproporzionata ed imprevedibile [\[4\]](#), tale per cui l'altro non poteva aspettarsi di trovarsi in una situazione di pericolo.

Cosa significa «offesa ingiusta»?

La legge penale utilizza il termine «offesa» per indicare la lesione di un diritto che l'ordinamento protegge (come per esempio l'omicidio è un'offesa del diritto alla vita). L'aggressione (o offesa) deve essere inoltre «ingiusta», ossia **non deve essere espressamente consentita dalla legge**. Ti chiederai com'è possibile che la lesione di un diritto possa essere in qualche modo consentita. Ciò a volte può accadere: succede per esempio per gli agenti di pubblica sicurezza, i quali usano la forza, a volte ferendo o addirittura uccidendo, perché la legge glielo impone, a determinate condizioni. Pertanto, non è giustificata dalla legittima difesa la reazione contro gli agenti di pubblica sicurezza, in quanto essi agiscono nell'adempimento di un loro dovere.

Quando la difesa è proporzionata all'offesa?

Si può dire che è possibile sacrificare l'incolumità di un essere umano soltanto per difendere un'altra vita. Ciò significa che si può uccidere soltanto per evitare di essere uccisi. Questo si intende per proporzionalità tra offesa e reazione: il **diritto che è messo in pericolo deve avere la stessa importanza del diritto che si viola con la propria reazione**. La vita e la salute valgono di più sia dei beni materiali sia della propria casa. Deve esserci proporzionalità anche tra le modalità dell'aggressione e le modalità della difesa: la reazione deve infatti essere la meno grave possibile. Non può essere riconosciuta la legittima difesa quando la reazione poteva essere diversa e meno grave rispetto a quella che si è verificata (per esempio, non è legittima difesa sparare quando puoi limitarti ad immobilizzare l'aggressore).

Come faccio a sapere se l'arma dell'aggressore è vera o finta?

La legge non può pretendere che una persona aspetti di verificare sulla propria pelle se l'arma dell'aggressore è vera. Nel caso in cui si scopra solo successivamente che l'arma era finta, come nel caso di una pistola giocattolo, l'agredito che abbia reagito e si sia difeso potrà comunque essere giustificato. La legge prevede infatti che l'agredito possa invocare la legittima difesa anche quando non vi è una vera e propria necessità oggettiva (perché, per esempio, la pistola è finta o scarica e quindi non può arrecare alcuna offesa) e tuttavia egli è convinto della necessità di difendersi, perché tutte le circostanze concrete glielo fanno credere. In questi casi si parla di **legittima difesa putativa** (dal latino «*putare*», che significa «credere») e basta a giustificare la commissione del reato [\[5\]](#), purché il timore del pericolo di aggressione sia fondato su oggettivi ed univoci elementi di fatto: una pistola giocattolo uguale in tutto e per tutto ad una pistola vera è idonea a far sorgere nell'agredito il timore per la propria incolumità e giustifica quindi la reazione, anche se nella realtà dei fatti l'arma finta non può ferire [\[6\]](#).

Almeno in casa mia posso difendermi come voglio?

No, in Italia non vige ancora una licenza d'uccidere indiscriminata, nemmeno a casa propria. Tuttavia, grazie alla riforma del 2019, **quando la difesa avviene nella propria abitazione o anche in locali adibiti a pubblici esercizi** (bar, negozi, ristoranti, gioiellerie ecc.), **la legge ritiene sempre sussistente la proporzionalità tra aggressione e difesa**, senza necessità di provarla come avviene negli altri casi, ma soltanto quando [\[7\]](#):

- l'agredito che si è difeso **si trova nei luoghi sopra indicati legittimamente**, ossia qualora abbia diritto a starvi, per esempio perché il luogo è di sua proprietà o ha comunque un titolo per abitarvi (un contratto di locazione, comodato, usufrutto ecc.) o perché è stato invitato o ospitato dal proprietario o perché vi lavora (pensa al dipendente di un negozio);
- se la difesa avviene con **un'arma**, questa è **legittimamente detenuta** (cioè la detenzione dell'arma deve essere conforme alle prescrizioni della legge in materia);
- la reazione è **necessaria per proteggere l'incolumità dell'agredito o quella di un terzo**;
- la reazione è **necessaria per proteggere beni materiali**, ma **solo quando l'aggressore non desiste** dalla propria azione oppure **quando vi è pericolo di aggressione all'incolumità personale**.

Come vedi, anche nella propria abitazione o nel proprio negozio non è assolutamente possibile fare quello che si vuole. Anzi, la legge prevede che si possa sparare soltanto se è in pericolo la propria incolumità. Inoltre, dovranno essere rispettati anche gli altri requisiti della legittima difesa, in particolare l'attualità del pericolo, ma soprattutto la necessità della difesa.

Cosa si intende per eccesso di legittima difesa?

L'eccesso di legittima difesa si verifica quando sussistono tutti i presupposti per l'applicazione della causa di giustificazione, ma l'agredito ne supera colposamente i limiti sopra elencati, **agendo in maniera sproporzionata**

rispetto al pericolo[\[8\]](#). A seguito della riforma del 2019, quando si verifica l'eccesso di legittima difesa, l'autore della reazione non verrà punito se, chi ha esagerato nella difesa domiciliare, lo ha fatto per il «grave turbamento» provocatogli dal pericolo in atto. In poche parole, viene scriminato colui che, difendendosi in casa propria, per sbaglio abbia provocato all'intruso-aggressore un danno maggiore di quello che aveva immaginato.

Negli altri casi, cioè al di fuori della difesa domiciliare, l'eccesso colposo verrà comunque punito (e quindi non giustificato), anche se meno duramente, in quanto verrà sanzionato per colpa e non per dolo (il dolo consiste nella intenzionalità dell'azione). I casi in cui può verificarsi l'eccesso di legittima difesa sono essenzialmente due:

- **una scorretta valutazione dei fatti:** pensa al caso in cui potresti limitarti ad immobilizzare o ferire l'aggressore ed invece lo uccidi, pensando che l'aggressore sia armato. Ti chiederai che differenza c'è tra questo caso e quello sopra esaminato della legittima difesa putativa: la differenza consiste nella colpa. Infatti, quando tu, in base ad univoche condizioni fattuali (per esempio, la pistola finta in tutto e per tutto uguale ad una vera) non puoi fare a meno di pensare che c'è un pericolo attuale alla tua incolumità, l'errore è incolpevole, non potendo la legge pretendere che tu chieda all'aggressore di mostrarti se la pistola è vera o finta. In altre parole, non avresti potuto comportarti diversamente. Al contrario, quando pur avendo la possibilità di comprendere che non vi è un pericolo concreto ed attuale decidi comunque di reagire, l'errore è colpevole e quindi non puoi giustificarti;
- **errore nell'esecuzione della reazione:** pensa per esempio al caso in cui tu voglia solo ferire l'aggressore, sparandogli ad una gamba o ad un braccio e invece, per errore, colpisci un organo vitale, causandone la morte. In questo caso la domanda da porsi è: eri in grado, seguendo le ordinarie regole di diligenza e prudenza, di colpire una parte non vitale del corpo oppure, viste le circostanze del caso, non eri in grado di fare diversamente? Se eri nelle condizioni di adoperare una reazione meno grave, allora risponderai del reato commesso, seppure per colpa, altrimenti sarai giustificato e non punito.

Ricorda che se reagisci eccedendo i limiti della legittima difesa con la volontarietà di farlo, non solo verrai punito, ma sarai sanzionato per dolo, ossia con una pena

più grave rispetto a quella prevista per la colpa. Insomma, se pur sapendo che l'aggressore non è armato e pur potendo evitare di ucciderlo, tu decidi di ammazzarlo comunque «per fargliela pagare», risponderai di omicidio volontario.

Perché chi si difende e basta rischia di essere processato?

Quando si verifica un omicidio, anche se commesso per legittima difesa, **l'autore del reato viene automaticamente indagato** dalla Procura. Quando avviene una morte, per qualsiasi causa, lo Stato ha il dovere di indagare: la vita umana è infatti il diritto più importante per l'ordinamento e quando essa viene violata occorre svolgere alcune indagini per fare luce sull'accaduto. Infatti, l'applicazione della legittima difesa non è automatica, ma il suo riconoscimento soggiace a determinate condizioni e necessita sempre di un accertamento da parte di un giudice. Le indagini, che comportano l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro tenuto dalla Procura competente, non sono soltanto un atto dovuto quando si verificano reati gravissimi, come l'omicidio o le lesioni, ma sono anche un **atto di garanzia** nei confronti di chi si è trovato ad agire per legittima difesa. Egli, infatti, assumendo la qualità di indagato, può esercitare **alcuni diritti** che la legge riserva soltanto alle **persone sottoposte ad indagini**: ad esempio, deve essere avvisato quando vengono compiuti atti d'indagine che richiedono la presenza di un avvocato (accertamenti tecnici sui luoghi o sulle persone, ispezioni, interrogatori ecc.), ha la possibilità di nominare un proprio consulente tecnico per eseguire perizie balistiche o medico-legali, può avvalersi della facoltà di non rispondere qualora venga interrogato dagli inquirenti. Ricorda, poi, che **le indagini preliminari** hanno una **durata massima** stabilita dalla legge (nel caso dell'omicidio, per esempio, il termine massimo è di due anni): pertanto, l'iscrizione ha un effetto di garanzia nei confronti dell'indagato, perché da quel momento iniziano a correre la lancette dell'orologio della Procura e dopo la scadenza del termine non si potrà più indagare.

A seguito della riforma del 2019, però, le norme sul gratuito patrocinio sono state estese a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.

È vero che lo Stato tutela i criminali?

L'idea che lo Stato non consenta di difendersi adeguatamente dai male intenzionati è il più delle volte una falsa convinzione. L'attenzione dei «*media*» si concentra infatti sui primissimi giorni successivi ad un fatto di cronaca nera, ossia quando il soggetto che si è difeso viene automaticamente indagato, per i motivi che abbiamo detto sopra. Scarsissima attenzione viene invece rivolta a come finiscono i processi, soprattutto se terminano senza una condanna. Infatti, **molti dei casi recenti più mediatici si sono conclusi con archiviazioni o assoluzioni**, proprio in applicazione della legittima difesa: ad esempio il famosissimo «caso Stacchio», finito su tutti i giornali e telegiornali, si è concluso con un'archiviazione e l'indagato non ha nemmeno dovuto affrontare il processo. Tuttavia, è necessario indagare per scoprire se l'agredito ha agito entro i confini della legittima difesa oppure ne ha superato i limiti o addirittura se ha agito con la volontà di far male, mascherandola come legittima difesa. Occorre sempre che sia un giudice a decidere se nel caso concreto il reato sia stato commesso per legittima difesa oppure no.

La legittima difesa andrebbe modificata?

Introdurre una indiscriminata licenza di uccidere nel nostro ordinamento sarebbe molto probabilmente contrario al sistema dei valori e dei diritti sanciti dalla Costituzione. A seguito della riforma del 2019, però, la legge italiana prevede espressamente che chi ha superato i limiti della legittima difesa per colpa (vedi sopra l'eccesso di legittima difesa) perché costretto a difendersi in una situazione di grave turbamento emotivo possa essere «scusato» e quindi non punito. La legge, quindi, mostra comprensione nei confronti di chi si trova aggredito e deve prendere decisioni in pochi secondi, in uno stato di paura e tensione, senza essere addestrato ad agire in un tale contesto; questo può portarlo facilmente a commettere errori o valutazioni sbagliate.

di **Alberto Melotto**

Note

[1] Art. 52 cod. pen. [2] Cass. sent. n. 26595/2013 del 20.03.2013. [3] Cass. sent.

n. 6591/2010 del 27.01.2010. [4] Cass. sent. n. 9428/2017 del 26.09.2017. [5] Art. 59, comma 4 cod. pen. [6] Trib. Roma sent. del 04.02.1977: è la sentenza che ha deciso il famoso caso del calciatore della Lazio e della Nazionale italiana Re Cecconi, che voleva mettere in scena uno scherzo e quindi si introdusse in una gioielleria facendo finta di impugnare una pistola (che nemmeno aveva) e inscenando una finta rapina. Il gioielliere gli sparò, uccidendolo, ma venne poi assolto per aver agito per legittima difesa putativa. [7] Art. 52, commi 2 e 3 cod. pen. [8] Art. 55 cod. pen.